

Comune di CASOLI

Provincia di CHIETI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n.11 del 29.03.2007

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
1	Oggetto e scopo del regolamento.	12	Limiti per versamenti e rimborsi.
2	Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.	13	Riscossione ordinaria.
3	Forme di gestione.	14	Interessi.
4	Funzionario responsabile delle entrate tributarie.	15	Rateizzazione.
5	Soggetti responsabili delle Entrate non tributarie.	16	Autotutela.
6	Attività di accertamento delle entrate tributarie.	17	Rimborsi.
7	Attività di controllo delle entrate.	18	Norme finali.
8	Accertamento delle entrate non tributarie.	19	Tutela dei dati personali.
9	Contenzioso.	20	Norme abrogate.
10	Riscossione coattiva.	21	Pubblicità del regolamento.
11	Compensazioni.	22	Entrata in vigore del regolamento.
		23	Casi non previsti dal presente regolamento.
		24	Rinvio dinamico.

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:

- dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337 » e successive modificazioni;
- dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;
- dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni;
- dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» e successive modificazioni;
- dall'art. 1, commi da 158 a 171, della legge 27.12.2006, n. 296;
- da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3

Forme di gestione.

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

2. La scelta della forma di gestione deve conseguire da una valutazione espressa e basata su apposita documentata relazione, contenente:

- a) una valutazione circa la convenienza economica della forma di gestione prescelta, effettuata anche mediante comparazione tra le diverse soluzioni gestionali e l'andamento del mercato relativo alla tipologia di servizio considerato;
- b) un dettagliato piano economico, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi;
- c) l'indicazione di opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti.

3. E' necessaria una valutazione espressa qualora si intenda:

- a) passare da una gestione diretta ad una gestione esterna, anche parziale, o viceversa;
- b) confermare la modalità di gestione esterna in occasione dell'affidamento del servizio mediante

procedure ad evidenza pubblica;

c) gestire le entrate tramite convenzione, associazione, ecc.

4. L'affidamento a terzi della gestione dell'entrate tributarie ai soggetti iscritti all'Albo previsto dall'articolo 53 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, deve essere aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa con particolare riguardo per:

a) la qualità del servizio svolto;

b) gli eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;

5. In ogni caso l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 4

Funzionario responsabile delle Entrate tributarie

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della giunta comunale.

2. Il funzionario designato è responsabile:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
- del rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive.

Art. 5

Soggetti responsabili delle Entrate non tributarie

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "responsabile del servizio" designato dalla giunta comunale.

2. Il "responsabile del servizio" è responsabile unico:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
- del rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relative alle riscossioni coattive ed al contenzioso, fermo restando la competenza della giunta comunale e del sindaco in ordine alla costituzione in giudizio.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia affidato a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Funzionario Responsabile vigila sull'osservanza della relativa Convenzione di affidamento.

Art. 6

Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. I provvedimenti di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.

3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.

4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 7

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Art. 8 **Accertamento delle entrate non tributarie**

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare, il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

Art. 9 **Contenzioso**

1. Ai sensi dell'articolo 69 del vigente Statuto Comunale spetta al Sindaco a colui che legalmente lo sostituisce la rappresentanza del comune in giudizio e alla Giunta Comunale, autorizzare il Sindaco, in rappresentanza dell'Ente, a promuovere giudizi o resistere in giudizi promossi da altri contro il Comune. Spetta parimenti alla Giunta Comunale procedere alla individuazione del legale al quale affidare il patrocinio dell'Ente.

2. In materia tributaria, durante lo svolgimento dell'attività in giudizio, il rappresentante dell'Ente si avvale dell'assistenza del dirigente dell'ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

3. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite, da presentare alla Giunta, in relazione a:

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
- c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.

4. E' compito del funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 10 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:

-in proprio dal comune ovvero dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639;

-mediante ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata al concessionario del servizio di riscossione.

2. Nel caso di riscossione coattiva effettuata in proprio, l'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo ed è esecutiva di diritto. Allo stesso funzionario competono anche tutte le

attività necessarie per addivenire alla riscossione.

Art. 11 Compensazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i tributi comunali l'istituto della compensazione.

2. E' consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi.

3. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'Ufficio Tributi istanza di compensazione redatta su apposito modello predisposto dal Comune dal quale risulta quanto segue:

a) i tributi sui quali sono maturati crediti d'imposta, le annualità a cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare distintamente per ogni singolo tributo.

b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente per ogni singolo tributo l'esatto ammontare del credito compensato.

4. L'Ufficio Tributi, verificata l'effettiva sussistenza del credito e del debito, dara' comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria.

5. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

Art. 12 Limiti per versamenti e rimborsi

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della L. 27 dicembre 2002, n° 289 e 1, comma 168, della L. 27.12.2006, n° 296 non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta, è inferiore ai limiti di seguito indicati:

Tributo	Limite
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (esclusa la tassa giornaliera)	€ 5,00
Tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche	€ 2,00
Tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e/o tassa giornaliera di smaltimento	€ 2,00
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	€ 2,00
Imposta comunale sulla pubblicità permanente	€ 2,00
Imposta comunale sulla pubblicità temporanea	€ 2,00
Diritto sulle pubbliche affissioni	€ 2,00

2. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

3. Entro i limiti sopra indicati non sono effettuati rimborsi da parte dell'Ente.

4. Tenuto conto, inoltre, dei costi per l'accertamento e la riscossione, non si procede all'accertamento e alla iscrizione a ruolo di crediti tributari fino all'importo di €. 16,53 comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Se l'importo supera il predetto limite si procede ad accertare ed iscrivere a ruolo l'intero ammontare.

Art. 13 Riscossione ordinaria

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Art. 14 Interessi

1. Sulle somme dovute al Comune a qualsiasi titolo (entrate tributarie ed extratributarie) sono applicati gli interessi moratori in misura pari al tasso legale vigente.

2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente relativamente al rimborso delle somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'indebito versamento, fatte salve le esclusioni di legge.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno nel quale sono divenuti esigibili.

4. Quanto previsto nei precedenti commi si applica anche ad i rapporti pendenti alla data del 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 1 c. 171 della Legge n. 296/2006.

Art. 15 Rateizzazione

1. Il comune può eccezionalmente concedere la rateizzazione di somme dovute a seguito di emissione di avvisi di accertamento o iscrizione a ruolo il cui ammontare complessivo superi l'importo di € 1.500,00.

2. Tale rateizzazione può essere concessa per un massimo di sei rate bimestrali. Sugli importi delle rate pagate oltre la normale scadenza verranno applicati gli interessi di cui al precedente art.14. In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni o per le quali siano già iniziati gli atti di procedura esecutiva successiva alla notifica della cartella esattoriale.

3. La rateizzazione è concessa esclusivamente in favore di persone fisiche che versano in condizione di grave e temporaneo disagio economico. La sussistenza delle predette condizioni è dimostrata dal soggetto interessato con la presentazione di idonea documentazione ovvero di apposita autocertificazione che l'amministrazione si riserva di verificare.

Art. 16 Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;

b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua

eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

Art. 17 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede ad effettuare il rimborso al contribuente. Entro lo stesso termine notifica, al contribuente, l'eventuale provvedimento di diniego, totale o parziale.

Art. 18 Norme finali

1. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Art. 19 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs 196/2003.

Art. 20

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 21

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 22

Entrata in vigore del regolamento

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007.

2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 23

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 24

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.